

senatori PD

Ufficio legislativo

SCHEDA

MODIFICHE STATUTO SPECIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA

a cura di Davide Antonio Ambroselli

17 maggio 2016

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(A.S. 1289-B)

Il disegno di legge costituzionale n. 1289, di iniziativa della Regione Friuli Venezia-Giulia¹, è stato approvato dal Senato, in prima lettura, il 7 luglio 2015, e dalla Camera dei deputati, il 2 febbraio 2016, senza apportare modifiche. Il ddl costituzionale, di **modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia**, è quindi stato nuovamente approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato il 5 aprile 2016. Giunge ora all'esame dell'Aula per la seconda deliberazione, a norma dell'articolo 138 Costituzione, sarà necessaria una maggioranza pari almeno a quella assoluta per l'efficacia.

La Regione speciale, in seguito all'approvazione della legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014), applicabile alle Regioni a statuto ordinario, intende adeguare il proprio Statuto, di cui alla [legge costituzionale n. 1 del 1963](#), configurando un sistema di enti locali basato su due livelli: Regione e Comuni, anche in forme di esercizio associato delle proprie funzioni, come le Città Metropolitane. Le modificazioni proposte hanno altresì lo scopo di agevolare l'accesso alle cariche elettive regionali e di favorire la possibilità per i cittadini di presentare proposte di leggi regionali; il tutto nell'ottica di recepire la volontà politica nazionale emersa in questo senso anche in seguito all'approvazione della riforma costituzionale, in attesa del referendum confermativo, che espunge tra gli enti costitutivi della Repubblica le Province.

L'articolo 1, aggiunto in prima lettura al Senato, sostituisce la lista dei territori provinciali e dei comuni che compongono la Regione Friuli-Venezia Giulia. Si stabilisce che **la Regione Friuli-Venezia Giulia è composta dai territori delle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste**. Vengono quindi recepite le modifiche territoriali avvenute².

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 dello Statuto regionale, **sopprimendo i riferimenti alle province** e stabilendo che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione.

L'articolo 3 introduce la possibilità per la Regione di **delegare** l'esercizio di proprie funzioni amministrative ai Comuni, anche nella forma delle Città metropolitane, ma non più alle Province.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello Statuto regionale con un nuovo testo che afferma che i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni conferitegli dallo Stato o dalla Regione. Esso dispone, inoltre, in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, che sia la legge regionale a disciplinare le forme di

¹ testo della proposta di legge costituzionale approvato all'unanimità nella seduta consiliare del 30 gennaio 2014.

² Con il **Memorandum di Londra**, firmato il 5 ottobre 1954, fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, si stabiliva che la Zona A, costituita dai comuni di Duino, Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, passava dall'amministrazione militare alleata all'amministrazione civile italiana. Questi comuni andavano di fatto a costituire la provincia di Trieste, che elesse i propri organi nel 1956. Solo con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975, le frontiere tra Italia e Jugoslavia diventano definitive.

esercizio associato delle funzioni comunali e stabilisce altresì che la Regione assicuri i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite secondo un principio di sussidiarietà (ex art. 118 Cost.).

L'articolo 5 modifica l'articolo 15 dello Statuto regionale, riducendo la soglia dell'elettorato passivo del Consiglio Regionale dai 25 anni alla maggiore età.

L'articolo 6 modifica l'articolo 27 dello Statuto regionale, riducendo da 15 mila a 5.000 il numero di elettori necessari per esercitare l'iniziativa popolare di leggi regionali.

L'articolo 7 modifica l'articolo 51 dello Statuto regionale, disponendo che le entrate della Regione siano anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.

L'articolo 8 modifica l'articolo 54 dello Statuto regionale, prevedendo che la Regione possa assegnare, allo scopo di adeguarne le finanze al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, quote delle sue entrate ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, escludendo le Province.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto regionale, disponendo che l'ordinamento degli enti locali della Regione si basi sui Comuni, anche nella forma di Città Metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni.

L'articolo 10 modifica l'articolo 62 dello Statuto regionale, prevedendo che il Commissario del Governo vigili sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato e comunichi eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 66³ dello Statuto regionale, che istituisce, nell'ambito della Provincia di Udine, un circondario per il decentramento delle funzioni amministrative. In particolare, si prevede che la sola Regione, e non più anche la Provincia, vi decentri i suoi uffici. E' inoltre abrogato il comma che costituiva i Comuni del circondario in consorzio generale per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'articolo 12 contiene le disposizioni transitorie. Si prevede che le Province esistenti all'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse, fermo restando la scadenza naturale dei rispettivi organi elettivi già in carica, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale. A norma del comma 2, con la medesima legge regionale, dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Fino alla loro soppressione, le Province continuano ad essere disciplinate dalla normativa previgente (comma 3).

³ L'articolo 66 dello Statuto speciale del Friuli Venezia-Giulia è una disposizione transitoria prevista, prima dell'istituzione della provincia di Pordenone, avvenuta con legge 171/1968, per l'istituzione di un 'circondario' corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per il decentramento di funzioni amministrative.